

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 04/06/2025) 16/07/2025, n. 19670*DIVORZIO › Assegno di divorzio***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere Rel.

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14877/2024 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in R VIA (Omissis), presso lo studio dell'avvocato TROILO GREGORIO (Omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato LUPOI MICHELE ANGELO (Omissis), come da procura speciale in atti.

- ricorrente -

contro

B.B., elettivamente domiciliato in B VIA (Omissis), presso lo studio dell'avvocato TURRINI GIANLUCA (Omissis), come da procura speciale in atti.

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2615/2023 depositata il 28/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza emessa il 19 aprile 2022 il Tribunale di Bologna, facendo seguito alla sentenza non definitiva n. 1650/2022 con cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra A.A. e B.B. in data 23.05.2001 dal quale era nato nel 2002 il figlio Leonardo, per quanto ancora di interesse, imponeva all'odierno ricorrente l'obbligo di versare un assegno divorzile pari ad Euro 1.500 mensili, oltre rivalutazione annuale, in favore dell'ex moglie.

Con ricorso depositato in data 29 giugno 2022, A.A. impugnava la decisione, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile o, in via graduata, la sua riduzione a non più di Euro 250,00 mensili, ovvero che le spese straordinarie per il figlio, posto solo nella misura del 30% a carico della madre, venissero ripartite tra i genitori al 50%.

Ritualmente citata si costituiva B.B. chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La Corte d'appello di Bologna respingeva l'appello, condannando l'appellante alle spese del giudizio.

A.A. ha proposto ricorso con otto mezzi, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata. B.B. ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

2.1. - Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata, con riferimento agli [artt. 115 e 132 c. p. c.](#), in relazione all'[art. 360, n. 4 c. p. c.](#), e violazione dell'[art. 2697 c. c.](#), in relazione all'[art. 360, n. 3 c. p. c.](#), per avere la Corte d'appello ritenuto non contestate dall'ex marito le circostanze allegates dalla resistente in merito al suo contributo per la famiglia, così esonerando quest'ultima dal relativo onere probatorio.

Il ricorrente, con sufficiente specificità, deduce di avere sempre contestato il diritto della ex moglie a percepire l'assegno divorzile; deduce di avere impugnato la sentenza di primo grado lamentando l'erronea applicazione del principio di onere della prova in quanto era fondata su allegazioni non dimostrate e elementi inidonei a svolgere funzione probatoria neppure sul piano presuntivo, considerato altresì che B.B. aveva espressamente rinunciato in primo grado alle istanze di prova costituenda. In particolare, espone di avere contestato che fossero intervenute scelte condivise di vita matrimoniale tra i coniugi secondo cui la moglie si sarebbe occupata della casa e dei figli, mentre il marito perseguiva la propria carriera, perché i coniugi avevano lavorato entrambi a tempo pieno, e sostiene che le affermazioni della ex moglie sono rimaste prive di riscontro istruttorio, risultando erroneamente applicato il principio di non contestazione in violazione dell'[art. 2697 c.c.](#)

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata, con riferimento agli [artt. 112, 167, 709 bis, 738 e 739 c. p. c.](#), in relazione all'[art. 360, n. 4 c. p. c.](#); il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto inammissibile, in grado di appello, l'ulteriore specificazione di una eccezione già fatta valere in primo grado, per contrastare la richiesta di assegno divorzile alla ex moglie e relative, in particolare, al proprio ruolo nella gestione del ménage familiare e del figlio durante l'unione coniugale.

Il terzo motivo, con riferimento al motivo che precede, denuncia la nullità della sentenza impugnata, con riferimento agli [artt. 112 e 132 c. p. c.](#), in relazione all'[art. 360, n. 4 c. p. c.](#), per non avere la Corte d'appello esaminato le istanze istruttorie formulate dal ricorrente nell'atto d'appello e la (ammissibile) nuova documentazione allegata allo stesso riguardanti le circostanze di cui sopra.

2.2. - La controversia concerne il riconoscimento dell'assegno divorzile.

I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

2.3. - È opportuno introdurre il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Le modifiche più significative apportate all'[art. 5, comma 6, L. 898/1970](#) dall'[art. 10, comma 1, L. 74/1987](#) attengono all'accorpamento nella prima parte della norma degli elementi di rilievo - quali "le condizioni dei coniugi", il "reddito di entrambi" (relativi al criterio assistenziale), "il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune" (attinente al criterio compensativo) e le "ragioni della decisione" (relative al criterio risarcitorio) - di cui il giudice deve "tenere conto", anche in rapporto alla durata del matrimonio, nel disporre l'assegno di divorzio, quando l'ex coniuge che richieda l'assegno non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Questi indicatori prefigurano una funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole ([Cass. Sezioni Unite n.18287/2018](#); [Cass. n.35434/2023](#); [Cass. n.4328/2024](#)).

In particolare, le Sezioni Unite n.18287/2018, che hanno indicato un percorso interpretativo che tenga

conto dell'esigenza riequilibratrice, hanno rimarcato che: - il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, sia onerando le parti che potenziando i poteri officiosi attribuiti al giudice ai fini probatori, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco; - all'esito di tale accertamento può venire in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro; - possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile; - in entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.

In relazione a questo ambito, ove chiaramente è evincibile la distinzione tra "assegno strettamente assistenziale" ed "assegno adeguato", le Sezioni Unite hanno puntualizzato che "l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ... dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio".

Sul tema dell'autoresponsabilità va ribadito, secondo quanto è stato chiarito di recente, che "l'autoresponsabilità deve (...) percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno; alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole" (Cass. n. 35434/2023).

Va aggiunto, come efficacemente chiarito da Cass. n. 21926/2019, che deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari. Anche in tale ipotesi, tuttavia, è necessario procedere preliminarmente all'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, non potendosi escludere che lo scioglimento del vincolo, specie se conseguente ad una durata limitata dell'unione matrimoniale, renda entrambi gli ex coniugi economicamente non autosufficienti.

Mentre, sul versante opposto si colloca la differente ipotesi - cui è riconducibile quella in esame nel presente giudizio - in cui entrambi i coniugi abbiano proseguito durante il coniugio a svolgere le rispettive attività professionali.

In questa seconda ipotesi, secondo il parametro composito esplicitato dalle SS.UU. n. 18987/2018, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, se abbia comportato un sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio ([Cass. n. 4328/2024](#)).

È stato anche affermato che "L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale." ([Cass. n. 35434/2023](#)).

Alla luce delle pregresse considerazioni e della fattispecie in esame, al fine di determinare l'an e il quantum dell'assegno divorzile va ricordato che : 1) L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare; 2) Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contribuito, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali; 3) La mancata realizzazione professionale risulta incidere più propriamente sulla distinta funzione compensativa dell'assegno divorzile; 4) La determinazione dell'assegno divorzile in funzione perequativa assorbe anche l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

In sintesi, con particolare riferimento all'assegno divorzile con funzioni perequative-compensative, va rammentato che sotto questo profilo l'assegno va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro

coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale ([Cass. n. 24795/2024](#)) e che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità ([Cass. n. 32354/2024](#)) mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive ([Cass. n. 26520 del 11/10/2024](#)).

2.4. - Con riferimento alle censure in esame, la decisione impugnata, sotto diversi profili, non ha dato retta applicazione agli anzidetti principi. In particolare, l'onere probatorio della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno grava sulla richiedente che tale onere deve assolvere in maniera rigorosa quando la richiesta è svolta per finalità perequativo-compensative, anche se in via presuntiva, sia con riguardo alla circostanza che la rilevante disparità economica tra le parti, ove presente, sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, alla luce di un concetto di "autoresponsabilità" che deve aver presente l'intero andamento della vita matrimoniale e le scelte della ripartizione dei ruoli familiari espressamente o tacitamente condivise oppure abbia altra causa.

Nel caso in esame il principio di non contestazione non risulta rettamente applicato in presenza di specifiche contestazioni del ricorrente, sufficientemente riprodotte nei diversi motivi di ricorso ai sensi dell'[art. 366](#) c.p.c., tanto più che secondo la giurisprudenza di legittimità, non si può "ravvisare una mancata contestazione a fronte di una contrapposta e differente esposizione dei fatti rilevanti" da parte della controparte (v. [Cass., 11 dicembre 2023, n. 34383](#)), come, appunto, ha tempestivamente fatto il ricorrente formulando anche richieste istruttorie non esaminate e l'accertamento fattuale compiuto dalla Corte di merito in applicazione del principio di non contestazione risulta carente e non conforme ai principi enunciati ed idoneo a fondare la statuizione di riconoscimento dell'assegno divorzile.

4. - Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata, con riferimento agli [artt. 112, 132, 342, 709 bis e 739](#) c. p. c., in relazione all'[art. 360](#), n. 4 c. p. c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse impugnato la decisione di primo grado relativamente alla ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale delle parti e per non avere, conseguentemente, deciso tale motivo di appello.

Il motivo è inammissibile.

La censura risulta carente sul piano dell'autosufficienza, in quanto non offre elementi univoci da cui desumere che nell'atto di appello era stata contestata ed in che termini la sussistenza della differenza tra le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, già accertata sin dal primo grado sulla scorta prevalentemente della documentazione fiscale e perché non coglie la ratio decidendi; invero, la Corte di appello si è pronunciata in proposito ed ha confermato l'accertamento di primo grado, diffusamente esponendone gli elementi dimostrativi (fol. 9/10).

Va osservato che la Corte di merito si è pronunciata anche in relazione agli oneri familiari, che il ricorrente assume di sopportare in maniera preminente e/o esclusiva e ha dedotto a contestazione che sarebbero tali da incidere, a suo dire, sulla sua complessiva capacità economica (mantenimento del figlio, sopportazione integrale delle spese straordinarie, pagamento del mutuo integrale, anche per la quota di spettanza della ex -moglie ed altro); la Corte distrettuale ha rimarcato che le spese voluttuarie sostenute dal padre a beneficio del figlio non potevano incidere sul diritto della ex moglie alla percezione dell'assegno di mantenimento e che l'inadempimento della madre ai propri obblighi

contributivi nei confronti del figlio erano del tutto ininfluenti posto che l'eventuale inadempimento agli obblighi posti a carico di un soggetto dalla legge o da un provvedimento giudiziale non sono indicatori della situazione patrimoniale e reddituale, ma vanno eventualmente contrastati con i rimedi previsti dall'ordinamento per gli eventuali inadempimenti.

La censura si rivela inammissibile perché non si confronta con la statuizione e impropriamente sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

5. - Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata, con riferimento agli [artt. 115](#) e [132](#) c. p. c., in relazione all'[art. 360](#), n. 4 c. p. c., e violazione dell'[art. 2697](#) c. c., in relazione all'[art. 360](#) n. 3 c. p. c., per avere la Corte d'appello ritenuto A.A. non potesse contestare un documento prodotto dalla B.B. in primo grado e asseritamente non contestato in quella sede e per avere considerato tale documento rilevante ai fini probatori.

Il ricorrente svolge una specifica censura, con riferimento a quanto afferma la Corte d'appello rispetto al doc. 22 prodotto dalla ex moglie in primo grado, nel quale erano "elencate" alcune spese mediche asseritamente sostenute dalla ex moglie.

Il motivo è fondato e va accolto.

Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. ([Cass. n. 8900 del 03/04/2025](#), [Cass. n. 22055 del 22/09/2017](#)).

La decisione impugnata erroneamente ha applicato il principio di non contestazione riguardo a quanto desumibile dall'indicato documento e va cassata.

6. - Il sesto motivo denuncia la violazione dell'[art. 5 legge n. 898 del 1970](#) e dell'[art. 2697](#) c.c., in relazione all'[art. 360](#), n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza rispetto agli [artt. 115](#) e [132](#) c.p.c., in relazione all'[art. 360](#), n. 4 c.p.c., per avere deciso in merito all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla B.B. in modo difforme da quanto previsto dalla rilevante normativa e dal relativo "diritto vivente", in violazione del riparto dell'onere probatorio tra le parti nel contesto di riferimento, e valorizzando una componente del patrimonio del A.A. che, essendo di origine ereditaria, non assume rilevanza nel "test" sull'assegno divorzile enunciato dalle Sezioni Unite nel 2018.

A parere del ricorrente, la Corte d'appello di Bologna, sulla base di una erronea ricostruzione in fatto, viziata, in particolare, dall'aver ritenuto non contestate circostanze che, invece, contestate lo erano e inammissibili allegazioni che invece potevano avere ingresso nell'appello (v. motivi n. 1 e 2), ne avrebbe tratto sul piano giuridico, conclusioni errate circa l'effettivo "contributo" dato dalla moglie alla carriera e al patrimonio del marito.

Il sesto motivo è fondato per le ragioni già espresse in relazione ai motivi primo e secondo e terzo.

7. - Il settimo motivo denuncia la violazione dell'[art. 5 legge n. 898 del 1970](#) e dell'[art. 2697](#) c.c. e dell'[art. 2697](#) c.c., in relazione all'[art. 360](#), n. 3 c.p.c., e nullità della sentenza rispetto agli [artt. 115](#), [116](#) e [132](#) c.p.c., in relazione all'[art. 360](#), n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la B.B. non fosse in condizione di migliorare i mezzi di cui dispone per ragioni oggettive, in violazione delle norme sull'onere probatorio e sui poteri istruttori del giudice, sulla base di una motivazione incongrua e contraddittoria, nella quale si ritiene incontestata una circostanza che invece era stata contestata.

Il motivo è inammissibile. Sollecita la rivalutazione del merito sulla base di mere ipotesi, senza indicare quali fatti specifici e decisivi oggetto di discussione non siano stati esaminati atti a dimostrare l'assunto del ricorrente, considerato che risulta provato e incontestato che la richiedente lavora e che

ha sempre lavorato durante il coniugio, svolgendo la medesima professione infermieristica.

8. - L'ottavo motivo denuncia la violazione dell'[art. 5 legge n. 898 del 1970](#) e dell'[art. 2697 c.c.](#), in relazione all'[art. 360](#), n. 3 c.p.c., e nullità della sentenza rispetto agli [artt. 112, 115 e 132 c.p.c.](#), in relazione all'[art. 360](#), n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello confermato la decisione di primo grado circa l'importo dell'assegno divorzile, in modo difforme da quanto previsto dalla rilevante normativa e al relativo "diritto vivente", in violazione del riparto dell'onere probatorio tra le parti nel contesto di riferimento, e con una decisione che non risponde al "minimo costituzionale" sul piano motivazionale.

La censura è svolta rammentando che, in sede di gravame in via subordinata, era stato proposto un motivo d'appello anche con riferimento al quantum dell'assegno divorzile a carico del A.A. (1500,00 Euro al mese) e critica il rigetto del gravame.

L'ottavo motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento degli altri motivi, esclusi i motivi quarto e settimo inammissibili.

9. - In conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto e ottavo, inammissibili i motivi quarto e settimo; la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, per il riesame in applicazione dei principi espressi e per la liquidazione delle spese anche per il grado di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52](#).

P.Q.M.

- Accoglie i motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto e ottavo, inammissibili i motivi quarto e settimo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52](#).

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2025.